



TRIBUNALE DI CREMONA

Il Giudice dott. Giorgio Scarsato

sul ricorso depositato in data 14.1.2022 da Marco Davide Bussini (c.f. BSS MCD 60S11 I849A), iscritto al n. 2/2022, ha emesso il seguente

DECRETO

ex art. 12 bis l. 3/2012

1.1. il dott. Marco Davide Bussini, esercitante la professione di medico di base per l'ATS Valpadana, ha depositato un ricorso per l'omologazione di un piano del consumatore; in subordine, per il caso di mancata omologa del piano, ha avanzato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione del proprio patrimonio;

1.2. il dott. Bussini **ha un'esposizione debitoria pari ad € 645.383,03** (cfr. p. 25 della relazione del gestore della crisi del 3.12.2021);

1.3. il piano del consumatore proposto ricorrente prevede la messa a disposizione dei propri creditori una **somma complessiva pari € 246.000,00,**

derivante

per € 141.000,00, quale ricavato stimato (prudenziale: cfr. relazione del gestore della crisi del 3.12.2021, p. 11) della vendita della sua ex casa coniugale nell'interezza, pur se il 50% dell'immobile è di proprietà della ex moglie Liliana Bianchi, in quanto la stessa ha sottoscritto una dichiarazione di impegno per la messa a disposizione della sua quota dell'immobile per sanare la situazione

debitoria dell'ex marito (cfr. la dichiarazione di disponibilità della ex moglie, al doc. 17 ricorrente);

per € 105.000,00 dal proprio stipendio di medico, in particolare mettendo a disposizione dei creditori la **quota mensile di € 1250,00 del proprio stipendio**;

1.4. la durata prevista del piano è di 7 anni (per la esatta tempistica dei pagamenti, si veda p. 28 della relazione del gestore della crisi del 3.12.2021);

1.5. in tal modo, il ricorrente offre di pagare

il 100% delle spese prededucibili;

il 100 % dei crediti assistiti da ipoteca;

il 33 % dei crediti privilegiati;

il 5,75% dei crediti chirografari (si vedano, al riguardo, p. 25 - 26 della relazione del gestore della crisi del 3.12.2021, anche quanto alla specificazione del possibile maggiore valore della quota pagabile ai creditori chirografari);

2. il piano del consumatore proposto va omologato (e pertanto va dichiarata assorbita la domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale);

3. è dato il presupposto oggettivo di una condizione di sovraindebitamento del ricorrente;

3.1. il dott. Bussini percepisce un più che buono stipendio, il cui importo annuo lordo è pari a circa € 111.539,42;

lo stesso è proprietario del 50% della sua ex casa coniugale -e dei relativi mobili-, quota il cui valore è stimabile in via prudenziale (cfr. relazione del gestore della crisi del 3.12.2021, p. 11) in circa € 70.000,00;

esso è anche titolare di una polizza pensionistica attualmente del valore di circa € 12.052,97 (si veda il suo ricorso p. 4 e 5);

3.2. tuttavia, come osservato dal gestore della crisi (cfr. la sua relazione del 3.12.2021, p. 31) a fronte di questa entrata e di questo patrimonio, il ricorrente:

deve affrontare un'uscita annua media pari a circa € 25.000,00 per spese di gestione del proprio studio professionale, polizza R.C. professionale ed altre spese connesse alla professione (cfr. il suo ricorso, p. 4);

deve sostenere tributi sul proprio reddito dell'importo complessivo annuo di circa € 29.000,00 (cfr. la relazione del gestore della crisi del 3.12.2021, p. 14);

in forza della sentenza del proprio divorzio (la si veda al suo doc. 8), deve sostenere l'uscita mensile di € 2600,00 per il mantenimento di una figlia e della moglie (importo destinato ad aumentare a € 2725,00 per effetto delle condizioni pattuite in sentenza), da cui deriva per il ricorrente un'uscita annua pari a circa € 31.200,00 (destinata quindi ad aumentare a € 33.000,00) – a cui va aggiunta l'uscita del 50% delle spese mediche e del 100% delle spese universitarie straordinarie per la figlia (cfr. sempre la sua sentenza di divorzio);

deve far fronte ad un'ingente esposizione debitoria, che è pari
ad € 96.020,29, per la rate residue del mutuo gravante sulla ex casa coniugale (cui corrisponde una rata mensile pari a circa 1000,00 - € 1100,00 mensili);

ad € 28.206,78, per le rate residue di un finanziamento contratto con la AGOS, ora ceduto alla Marte SPV (cui corrisponde un'uscita mensile di circa € 669,50);

ad € 521.155,96 per tributi non pagati (comprese sanzioni ed interessi);

4. è dato il **presupposto soggettivo** per l'accesso del ricorrente alla procedura del piano del consumatore: il dott. Bussini, **ai fini della presente procedura, deve essere qualificato come consumatore;**

4.1. va ricordato come, in forza della l. 176/2020, sia stata recepita nella l. 3/2012 la nozione di consumatore di matrice comunitaria già definitivamente consacrata nel Codice del Consumo ;

va ricordato altresì come, ai sensi di detta nozione comunitaria, quello di consumatore non è uno *status*, sicché anche chi normalmente esercita un'attività professionale o imprenditoriale può essere considerato consumatore, e quindi beneficiare della relativa disciplina di favore, **qualora il contratto da esso concluso sia destinato a soddisfare esigenze non collegate alla propria attività professionale/imprenditoriale** (cfr., fra le tante, da ultimo, Cass. 6578/2021 “non assume rilievo che la persona fisica rivesta la qualità di imprenditore o di professionista, bensì lo scopo perseguito al momento della stipula del contratto, con la conseguenza che anche l'imprenditore individuale o il professionista va considerato "consumatore" allorché concluda un negozio per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale”; conformi Cass. 8419/2019; Cass. 21763/2013);

va anche osservato come, ai fini della qualificazione di una persona fisica come consumatore o professionista/imprenditore, tanto ai fini della applicazione della speciale contrattuale consumeristica, tanto ai fini dell'accesso alla speciale procedura di esdebitamento del piano del consumatore, appaia irrilevante la considerazione della esposizione debitoria per persona per tributi, sicché tale esposizione debitoria rappresenta una sorta di “dato neutro” ai fini di questa qualificazione; infatti, vale notarsi come –di là dalla diversità dei tributi che gravano su ogni persona, in relazione alla attività lavorativa svolta-, le nozioni di consumatore e di professionista/imprenditore “scoloriscono” e perdono rilievo di fronte agli Enti impositori e previdenziali, fondendosi in un'unica categoria, quella dei contribuenti;

vale altresì notarsi come i tributi si caratterizzino per essere obbligazioni *ex lege*, a differenza delle obbligazioni contrattuali, sicché rispetto alle

obbligazioni tributarie non è possibile effettuare quell'analisi dello scopo per cui sono state assunte -se per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana o se per soddisfare esigenze dell'attività imprenditoriale o professionale- che è l'elemento discriminante per la qualificazione di una persona fisica come consumatore o come professionista/imprenditore, alla stregua della giurisprudenza sopra citata;

4.2. applicando questi principi al caso di specie, si deve pertanto concludere che, **ai fini della presente procedura**, il dott. Bussini deve essere considerato un consumatore, nonostante esso sia un libero professionista -svolgendo l'attività di medico per l'ATS Valpadana-: infatti -come sopra evidenziato al punto 3.2. e come specificamente analizzato dal gestore della crisi, nella sua relazione del 21.3.2022-, l'esposizione debitoria del ricorrente si compone esclusivamente di un'esposizione verso vari Enti impositori e previdenziali -ma, come detto, questa esposizione deve considerarsi alla stregua di un "dato neutro" per la qualificazione del ricorrente come consumatore o professionista, e quindi anche per valutare la sussistenza del presupposto soggettivo per l'accesso del ricorrente alla procedura del piano del consumatore- e di un'esposizione verso una Banca e una società finanziaria per contratti stipulati per soddisfare le esigenze della vita privata -il mutuo è stato contratto per l'acquisto della ex casa coniugale; il finanziamento con la AGOS è stato contratto per l'acquisto di un'autovettura per la moglie e per pagare le vacanze-studio delle figlie-; l'esposizione debitoria complessiva del ricorrente in nessuna misura è determinata da contratti conclusi a scopo professionale; pertanto, esso può accedere alla procedura di esdebitamento prevista per i consumatori;

5. è data la **completezza documentale** del ricorso;

dalla relazione del gestore della crisi nominato dall'o.c.c., emerge come **non sussistano le condizioni di inammissibilità ex art. 7 c. II lettere a) – d-bis) l. € 3/2012**;

la falcidia dei creditori privilegiati è stata debitamente attestata dal gestore della crisi nominato (cfr. la sua relazione del 3.12.2021, p.36);

[illegible]

[illegible]

7. infine, **deve esprimersi un giudizio di convenienza della presente procedura per tutti i creditori**, anche rispetto alla Agenzia delle Entrate che (unico creditore) l'ha contestata;

l'Agenzia ha osservato “con riferimento alla proposta relativa alla procedura in oggetto, **considerato che non risulta alcuna convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria** e tenuto conto del sensibile abbattimento (5,75 %) previsto per la parte preponderante del credito erariale, si esprime valutazione negativa”;

la difesa del ricorrente ha osservato come, alla base della posizione della Agenzia, vi sarebbe il fraintendimento della dichiarazione resa dalla ex moglie del ricorrente di disponibilità a disposizione la propria quota parte della ex casa coniugale (la si veda la doc. 17 ricorrente); secondo la difesa del ricorrente tale dichiarazione di disponibilità –di là dal suo tenore generico- dovrebbe ritenersi valida solo per il caso il dott. Bussini fosse ammesso alla procedura di piano del consumatore, non per cui caso in cui esso fosse ammesso ad una procedura di liquidazione del patrimonio (cfr. il tenore della dichiarazione della ex moglie, al doc. 17 ricorrente; cfr. le deduzioni della difesa del ricorrente a verbale d'udienza del 1.7.2022);

in realtà, di là dall'interpretazione che voglia darsi alla dichiarazione di disponibilità dell'ex moglie del ricorrente, anche volendo ritenere che la disponibilità dell'ex moglie sia generale e valga per qualunque tipo di procedura di sovraindebitamento che si apra a favore dell'ex marito, per superare la contestazione di convenienza dell'Agenzia appare dirimente la considerazione che l'articolo 12 *bis* l. 3/2012 **non dà** rilevanza ostativa alla omologazione di un piano del consumatore la circostanza che la procedura di liquidazione del patrimonio abbia per il creditore opponente convenienza **pari** alla procedura del piano del consumatore, come l'Agenzia ritiene e deduce (“non risulta alcuna convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria”), ma ritiene ostativa all'omologazione solo la circostanza che la procedura di liquidazione del patrimonio risulti di

convenienza maggiore rispetto alla procedura di piano del consumatore, ciò che nel caso di specie non è dato;

8. a fronte dell'omologa del piano, va disposta la sospensione delle cessioni del quinto e dei pignoramenti in essere sullo stipendio del ricorrente (un riferimento ai quali si trova a p. 15, 24 e 37 della relazione del gestore della crisi del 3.12.2021), anche qualora vi sia già stata assegnazione delle somme del terzo pignorato (sull'efficacia sospensiva sia di cessioni del quinto, sia di pignoramenti presso terzi per cui vi è già stata l'assegnazione, si veda C. Cost. 65/2022);

P.Q.M.

Visto l'art. 12 *bis* l. 3/2012,

omologa il piano del consumatore depositato in data 14.1.2022 da Marco Davide Bussini (c.f. BSS MCD 60S11 I849A);

dispone che, dalla data dell'omologazione, i creditori per titolo o causa anteriore non possano iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari, e non possano acquisire cause di prelazione sul patrimonio del debitore; che i creditori con causa o titolo posteriore non possano agire esecutivamente sui beni oggetto del piano;

dispone che, a cura del gestore del crisi nominato dott. ssa Martina Ungari, entro 15 gg, il presente provvedimento sia pubblicato sul sito www.tribunale.cremona.giustizia.it, previo oscuramento della parte motiva quanto al punto 6.1.;

dispone che, a cura dell'o.c.c., il presente decreto sia trascritto nei Registri Immobiliari, entro 15 gg;

ai sensi dell'art. 13 c. II l. 3/2012, dispone che il gestore della crisi nominato dott.ssa Martina Ungari riferisca con scadenza almeno annuale a questo Giudice sull'andamento della procedura, anche ai fini di cui agli artt. 13 e 14 *bis* l. 3/2012;

Cremona, 25.7.2022

il Giudice

dott. Giorgio Scarsato

Si comunichi

al ricorrente, **con onere per lo stesso di comunicare il presente provvedimento al creditore opponente Agenzia delle Entrate;**
alla dott.ssa Martina Ungari;